Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 5 ottobre — Numero 234

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inscritti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO
di spedizione di atti del Governo

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti del 1921 dal n. 601 al n. 900 — più i numeri 905 — 908 — 912 — 915 — 916 — 917 — 928 — 937 che per ragioni di stampa vengono allegati ai decreti di questa spedizione, meno i numeri 604 — 606 — 607 — 610 — 611 — 612 — 620 — 621 — 622 — 623 — 628 — 635 — 655 — 676 spediti precedentemente, meno i numeri 710 — 723 — 744 — 789 — 808 — 832 — 891 in corso di di stampa e meno infine i numeri 601 — 602 — 603 — 605 — 608 — 609 — 613 — 614 — 615 — 616 — 617 — 618 — 619 — 624 625 — 626 — 627 631 — 632 — 633 — 634 — 648 — 649 — 650 656 — 657 — 658 — 661 — 662 — 664 — 665 — 666 — 667 — 670 672 673 — 674 — 675 — 678 — 679 — 680 — 681 — 682 — 692 694 — 695 — 698 — 699 — 702 — 703 — 704 — 705 — 707 — 709 714 — 715 — 716 — 717 — 718 — 721 — 725 — 726 — 727 — 728 729 — 730 — 731 — 732 — 733 — 734 — 735 — 748 — 749 — 750 752 — 753 — 758 — 761 — 767 — 771 — 772 — 773 — 775 — 777 778 — 782 — 783 — 784 — 798 — 802 — 803 — 811 — 812 — 814 815 — 816 — 817 — 818 — 819 — 820 — 821 — 826 — 827 — 828 830 — 831 — 843 — 844 — 852 — 855 — 856 — 857 — 860 — 874 875 — 877 — 878 — 879 — 880 — 881 — 882 — 883 — 884 — 885 890 — 896 — 897 — 898 — 899 — 900 che per disposizione del Ministero della giustizia e per gli affari del culto, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami pel mancato recapito dei medesimi dovranno essere diretti al R. ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti, in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che scorso detto termine, essi non verranno più accettati.

Ad evitare inutile corrispondenza si fa presente che le predette non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti di Governo in fogli sciolti.

Regio decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1320, *contenente provvedimenti per reprimere il possesso ed il porto illecito delle armi.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge sulla pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 giugno 1889, numero 6144 (Serie 3ª);

Vista la legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi;

Visto il R. decreto 3 agosto 1919, n. 1330, concer-

nente la denuncia di armi, munizioni e di materie esplodenti da parte dei privati cittadini che ne siano detentori;

Vista la legge 26 dicembre 1920, n. 1819, relativa alle contravvenzioni per porto d'armi;

Visto il Codice di procedura penale, approvato con R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi, sono estese a chiunque porti fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma o dimensione.

Art. 2.

Il mandato di cattura può essere spedito contro gli imputati:

1° dei reati previsti nell'articolo precedente e negli articoli 460, 461, 462, 463, 464 e 468 del Codice penale;

2° dei reati rispettivamente previsti e puniti negli articoli 11, 19 e 20 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (Serie 3ª); 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319; 1, 2, 4, 5 e 6 del R. decreto 3 agosto 1919, numero 1360 e 1 della legge 26 dicembre 1920, n. 1819.

Art. 3.

Per i reati preveduti negli articoli precedenti si osservano le seguenti norme:

a) non può essere consentita la libertà provvisoria;

b) non possono essere ordinate dal giudice la sospensione della esecuzione della condanna e la sospensione della menzione di essa nel certificato del casellario giudiziario.

Art. 4.

In deroga alla disposizione dell'art. 17, capoverso ultimo del testo unico della legge di pubblica sicurezza su menzionato, il prefetto non può concedere la licenza del porto d'arma nel caso in quel capoverso preveduta.

Art. 5.

Il presente decreto-legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e fino a tutto marzo 1922.

Art. 6.

Ai procedimenti iniziati anteriormente a tale pubblicazione sono applicabili in quanto lo stato dei suddetti procedimenti lo consenta, le disposizioni degli articoli 2 e 3 precedenti.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 9 settembre 1921, n. 1318, *che sopprime i francobolli speciali con sopraprezzo a beneficio della Croce Rossa, la cui emissione fu autorizzata coi decreti Luogotenenziali 31 ottobre 1915, n. 1559, e 16 dicembre 1915, n. 1831.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento per la esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1559 del 31 ottobre 1915 col quale è autorizzata l'emissione di francobolli speciali da centesimi 10 e da centesimi 15 con sopraprezzo di 5 centesimi a beneficio della Croce rossa;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1831 del 16 dicembre 1915 col quale è autorizzata la sovrastampa della leggenza « 20 cent. » sui francobolli speciali da 15 centesimi creati col precedente decreto e la sostituzione in occasione di ristampa del colore bigio di tali francobolli col colore giallo cupo cromo;

Riconosciuta la opportunità di sopprimere i francobolli speciali, la cui vendita è divenuta scarsissima e quasi nulla, mentre le rimanenze oltrechè deteriorarsi sempre più danno ingombro e possono causare errori ed irregolarità nella custodia delle carte valori ordinarie;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quelli delle colonie e del tesoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1921 i francobolli speciali con sovraprezzo a beneficio della Croce Rossa, la cui emissione fu autorizzata coi decreti Luogotenenziali 1559 del 31 ottobre 1915 e 1831 del 16 dicembre 1915 sono soppressi e la loro vendita è quindi sospesa ed i francobolli stessi non sono più validi per la francatura delle corrispondenze.

Art. 2.

È ammesso il cambio di tali francobolli nel periodo dal 1° ottobre 1921 al 30 settembre 1922.

Art. 3.

Trascorso tale periodo di tempo, i francobolli di cui trattasi saranno venduti per collezione con le norme che verranno all'uopo stabilite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIUFFRIDA — GIRARDINI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.